



## COMUNE DI BADOLATO

*Provincia di Catanzaro*

Corso Umberto I n. 192, 88060

P. Iva: 00164790792

Tel. 0967/85000 – 814217 - E-mail: [comunebadolato542@gmail.com](mailto:comunebadolato542@gmail.com)

Pec: [amministrativo.comunebadolato@asmepec.it](mailto:amministrativo.comunebadolato@asmepec.it)

### ORDINANZA

N. 21 del 08-08-2022

**Oggetto: Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta in determinate aree del Centro Storico di Badolato**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 285 /1992 l'Ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**RITENUTO OPPORTUNO** disporre limitazioni alla circolazione e sosta per talune categorie di utenti, mediante l'istituzione di indispensabili divieti in aree determinate del Centro Storico di Badolato, al precipuo fine di consentire una migliore e più agevole fruizione del Borgo per tutti coloro i quali vi risiedono stabilmente ovvero detengono sul territorio i propri principali interessi;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'affluenza turistica nel periodo estivo risulta di una portata tale da rendere il Centro Storico difficilmente godibile, dal punto di vista della viabilità e della sosta dei veicoli, per i residenti e tutti quei soggetti che risiedono presso le strutture ricettive ivi presenti o case di proprietà, rendendo pertanto poco agevole la vivibilità quotidiana e la fruibilità dei parcheggi;
- nel medesimo periodo, il Centro Storico è interessato da manifestazioni e festeggiamenti popolari che accolgono per consuetudine una notevole partecipazione;

**VALUTATA** l'esigenza di regolare in modo efficiente il traffico all'interno del paese, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, limitando tutte quelle circostanze che possano divenire fonte di confusione nella viabilità e praticabilità cittadina, nonché scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di riservare a determinate categorie di utenti la sosta in specifiche aree del Centro Storico, in quanto portatori di specifici interessi nonché titolari di requisiti comprovabili per mezzo di un permesso previamente rilasciato dall'Ente;

**AVUTE** presenti le caratteristiche tecniche delle strade e del traffico veicolare che vi si svolge, nonché del numero di pedoni circolanti soprattutto durante le ore pomeridiane e serali;

**VISTA** la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 81** del 14 luglio 2022 avente a oggetto l'istituzione del permesso di sosta nel Centro Storico (*c.d. pass*);

**VISTO** l'allegato alla Delibera anzidetta avente a oggetto la regolamentazione dei permessi di sosta nel Centro Storico e in particolare l'art. 2 che disciplina la categoria di utenti che in base a specifici requisiti possono richiederli, ovvero:

- 1) residenti;
- 2) domiciliati (domicilio inteso in senso solo abitativo) ovvero agli ospiti delle strutture ricettive regolarmente registrate (per questi ultimi la richiesta è effettuata dal titolare della struttura per nr. di stanze);
- 3) non residenti proprietari di immobili a uso abitativo, con la precisazione che gli stessi devono effettivamente alloggiarvi all'atto della richiesta, anche se per un breve periodo;
- 4) titolari di spazi di sosta privati e immediatamente fruibili;
- 5) operatori economico-commerciali e dipendenti delle relative sedi aziendali;
- 6) residenti e domiciliati che hanno compiuto 70 anni, o comunque anziani non autosufficienti, che non posseggano auto o che abbiano residenza o domicilio presso case di riposo o di cura (richiedibile per coloro che li assistono);

**CONSIDERATA** la necessità di adottare i conseguenti interventi per:

- l'istituzione del divieto di sosta nelle aree riservate del Centro Storico in ottemperanza al suddetto atto di indirizzo;
- definire la viabilità all'interno del Centro Storico e negli spazi immediatamente prossimi al medesimo;
- delimitare le aree di sosta riservate ai possessori di *pass*;
- istituire il divieto di transito ai veicoli e ai motoveicoli in specifiche fasce orarie, consentendo la circolazione ai soli pedoni;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 6 c. 4 lettera b) e 7, del DLG 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con DPR 16.12.1992, n. 495;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Statuto comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati:

- dalle ore 18.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per il mese di agosto 2022 è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli sprovvisti di idoneo *pass* nelle seguenti piazze e strade:
  - Piazza Castello e anello circostante;
  - Via provinciale nel tratto da Piazza Castello alla Zona Giardino;
  - Via Provinciale nel tratto da Piazza Castello alla Chiesa di San Domenico;
  - Corso Vittorio Emanuele III°;
  - Piazza San Nicola;
- è sancito l'obbligo di esporre visibilmente il permesso sul proprio veicolo prima di lasciarlo in sosta nelle aree e strade sopra indicate al fine di consentire i dovuti successivi controlli;
- è inibita la circolazione di veicoli e motocicli nel tratto stradale di Corso Umberto I°, da Piazza Annunziata a Piazza Santa Maria, dalle ore 18,00 alle ore 2,00;
- sono fatte salve ulteriori e/o diverse prescrizioni in materia di circolazione stradale e sosta valesvoli nelle aree e strade in questione.

Sanzioni:

La violazione di quanto sopra disposto comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 del D.lgs. 285/92 (CdS).

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e nei pressi delle strade interessate.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, eccetto gli esenti indicati con la suddetta Delibera, di rispettare le limitazioni impartite con la presente ordinanza per la circolazione e la sosta dei veicoli.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS compete di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all'art. 12 CdS potranno derogare alla presente ordinanza per sopraggiunte esigenze di circolazione e di sicurezza stradale.

## DISPONE ALTRESI'

- Che avverso il presente provvedimento può essere disposto ricorso amministrativo ex art. 37, comma 3, del D.lgs. 285/92 e ss. Mm. (Nuovo Codice della Strada) al MIT, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità previste dal relativo Regolamento di attuazione.

-A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi del D.lgs. 104/2010 al TAR di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al P.d.R., entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso:

Al Comando di Polizia Locale di Badolato;  
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Soverato;  
Alla Questura di Catanzaro.

Il Sindaco  
*Giuseppe Nicola Parretta*

